

RIVALUTAZIONE PARTECIPAZIONI

Aggiornata
al 2.3.2022

Dal 2002 quasi ogni anno è riproposta la cd. rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni possedute non in regime d'impresa con la quale, a fronte del versamento di un'imposta sostitutiva e predisposizione di una perizia giurata, si ridetermina il costo dei terreni/partecipazioni posseduti ad una certa data (data di riferimento).

Ancorché per ciascuna edizione della disposizione è stata modificata la misura dell'imposta sostitutiva nonché la data di riferimento del possesso, gli altri aspetti della disciplina sono rimasti pressoché invariati. Si sintetizza quanto previsto nel caso delle **partecipazioni** in società (non quotate).

Art. 5, Legge 448/2001

Art. 2, DL 282/2002, mod.
da art. 29, DL 17/2022Circolare Agenzia Entrate
22.1.2021, n. 1/E

Ultima rideterminazione	Data alla quale deve essere posseduto il bene	Termine per perizia e versamento imposta o 1° rata	Imposta sostitutiva dovuta
DL 1.3.2022, n. 17	1.1.2022	15.6.2022	14%

L'opportunità di effettuare la rivalutazione risiede nell'utilizzare quale costo della partecipazione il valore rivalutato al fine di ridurre la tassazione del capital gain in vista di un'eventuale cessione della partecipazione, attualmente prevista nella misura del 26%. Va tuttavia evidenziato che l'imposta dovuta per la rivalutazione è calcolata sull'intero valore della partecipazione alla data di riferimento, a prescindere dal costo di acquisto. Risulta comunque opportuna una valutazione di convenienza.



ESEMPIO

Partecipazione sottoscritta a € 10.000, valore di stima € 20.000.

Il costo della rivalutazione è pari a € 2.800 (20.000 x 14%).

In assenza di rivalutazione la tassazione del capital gain in caso di cessione a € 20.000 risulta pari a € 2.600 [(20.000 - 10.000) x 26%]. La rivalutazione non è conveniente.

Con la Circolare 22.1.2021, n. 1/E l'Agenzia delle Entrate ha fornito un quadro riassuntivo della disciplina, tenendo conto delle precedenti interpretazioni nonché della Giurisprudenza.

ADEMPIMENTI PER LA RIVALUTAZIONE

La rideterminazione del costo della partecipazione presuppone:

- la **redazione e asseverazione di una perizia di stima** del valore della partecipazione da parte di un professionista abilitato;
- il **versamento dell'imposta sostitutiva** o della prima delle 3 rate annuali; entro il termine stabilito (**15.6 per le partecipazioni possedute all'1.1.2022**).

La mancanza di uno dei predetti adempimenti rende **inefficace la rivalutazione**.

Il **mancato o tardivo versamento delle rate successive alla prima** non pregiudica la rivalutazione ma comporta l'applicazione delle sanzioni per omesso versamento; è tuttavia possibile la regolarizzazione con il ravvedimento.

I professionisti abilitati per la redazione della perizia per le partecipazioni sono gli iscritti all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili e gli iscritti nell'elenco dei revisori legali, nonché i periti iscritti alla CCIAA ex RD 2011/1934.

IMPOSTA SOSTITUTIVA

L'imposta sostitutiva può essere versata in **unica soluzione** o in **3 rate annuali** di pari importo, maggiorate del 3% annuo sulle rate successive alla prima. Il codice tributo da utilizzare è **8055** indicando quale anno di riferimento quello nel quale la rivalutazione è eseguita.

RIVALUTAZIONE PARZIALE

È possibile effettuare una **rivalutazione parziale** della partecipazione posseduta, ad esempio perché si intende procedere ad una cessione soltanto parziale della partecipazione.

EFFICACIA DELLA RIVALUTAZIONE

La rivalutazione è possibile anche nel caso in cui la **partecipazione sia stata ceduta anteriormente all'asseverazione della perizia**.

La rivalutazione non ha alcun effetto nell'ipotesi di **recesso tipico**, ossia qualora sia la società a liquidare al socio.

L'eventuale minusvalenza derivante dalla cessione di una partecipazione rivalutata **non ha rilevanza fiscale**.

EREDI E DONATARI

Chi ha ricevuto per successione o donazione una partecipazione **in data posteriore alla data di riferimento** in cui devono essere possedute le partecipazioni (ad es. dopo l'1.1.2022), non può effettuare la rivalutazione in quanto **alla predetta data non era in possesso del bene**, tranne l'ipotesi del de cuius che avesse già conferito il mandato al professionista per la redazione della perizia di stima.

Gli eredi/donatari che possedevano la partecipazione alla **data di riferimento** possono effettuare la rivalutazione; al fine di valutare la convenienza per detti soggetti, si ricorda che:

- per le partecipazioni **acquistate per successione** il costo riconosciuto è quello **indicato nella dichiarazione di successione**;
- per le partecipazioni **acquistate per donazione** il costo è invece quello **riconosciuto in capo al donante**.

NUOVA RIVALUTAZIONE

È possibile **procedere ad una rivalutazione di una partecipazione già rivalutata** in passato. In tal caso è necessario redigere e asseverare una **nuova perizia di stima** e **versare l'imposta sostitutiva** nella misura stabilita dalla disposizione in vigore in quel momento. È possibile tuttavia alternativamente:

- detrarre dalla nuova imposta sostitutiva quella già versata** in occasione di una precedente rivalutazione (anche in misura parziale perché ad esempio non è scaduto il versamento di una rata successiva);
- versare l'intera nuova imposta sostitutiva e chiedere il rimborso di quella già versata.

Lo scomputo di quanto già versato va successivamente indicato nel quadro RT del mod. RED-DITI PF relativo all'anno in cui è effettuata la rivalutazione.

Un caso particolare riguarda il contribuente che abbia **rivalutato in precedenza soltanto una parte della partecipazione** e ora **intenda rivalutare la restante parte della partecipazione** con una nuova rivalutazione. La Circolare Agenzia Entrate 22.1.2021, n. 1/E, § 2.3, ha negato tale possibilità in quanto, in assenza di successivi acquisti, è necessario rivalutare per prime le partecipazioni già rivalutate in quanto sono quelle che si considerano acquistate per ultime (le partecipazioni si considerano acquistate alla data di riferimento della rivalutazione); in alternativa, secondo l'Agenzia delle Entrate, è possibile procedere a rivalutare l'intera quota scomputando quando versato in precedenza.

INDICAZIONE IN DICHIARAZIONE REDDITI

A consuntivo, nel quadro RT del mod. REDDITI PF relativo all'anno in cui è effettuata la rivalutazione, nella sezione **Partecipazioni rivalutate**, vanno indicati:

- nella colonna 1, il valore rivalutato risultante dalla perizia giurata di stima;
- nella colonna 3, l'imposta sostitutiva dovuta;
- nella colonna 5, l'imposta da versare (col. 3 al netto della col. 4 se compilata);
- nella colonna 6, deve essere barrata la casella se l'importo dell'imposta sostitutiva da versare di colonna 5 è stato rateizzato in 3 rate;

SEZIONE VII		Valore della partecipazione	Imposta dovuta	Imposta versata	Imposta da versare	Rateizzazione	Versamento cumulativo
Partecipazioni rivalutate	RT105	1	3	4	5	6	7
art. 2, D.L. n. 282 del 2002 e successive modificazioni	RT106						

Inoltre, in taluni specifici casi:

- nella colonna 4 va indicata l'imposta eventualmente già versata in occasione di precedenti procedure di rideterminazione che può essere scomputata dall'imposta sostitutiva dovuta relativa alla nuova rideterminazione;
- nella colonna 7, deve essere barrata la casella se l'importo dell'imposta sostitutiva da versare indicata nella colonna 5 è parte di un versamento cumulativo, ossia che si riferisce a più partecipazioni indicate in righe diversi.

La mancata indicazione dei dati in dichiarazione **non incide sull'efficacia della rivalutazione**, ferma restando l'applicazione della sanzione per dichiarazione irregolare.